

Hijab e aule di giustizia

- *Premessa: la coesistenza di due realtà*
- *Significato di velo e pregiudizio occidentale*
- *Art.5 L. n. 152/1975*
- *Sintesi caso Lachiri c Belgique, n. 3413/09*
- *Sintesi caso Asmeta c Francia, 2022*
- *Sintesi caso Belfakir, 2018 e parametri di riferimento*
- *Conclusioni*
- *Bibliografia*

Premessa: la coesistenza di due realtà

Il tema dell'utilizzo dell'hijab in contesti europei di rilevanza pubblica, quali le aule di tribunale, è ancora oggi dibattuto, dal momento in cui non sussiste una disciplina univoca e rigida, ma riferimenti normativi a cui è possibile fare rinvio. La questione riguarda la coesistenza di due realtà, da un lato, perseguire il fine legittimo di rispondere a esigenze di sicurezza e riconoscibilità individuale, mentre, dall'altro lato, assicurare a ogni soggetto la possibilità di professare liberamente la propria fede religiosa, esercitandone il culto, sia in forma pubblica, che privata.

Inoltre, è possibile effettuare un confronto con la prospettiva fornita da altri paesi europei, a ciascuno dei quali è riconosciuto uno spazio di autonomia decisionale in materia di regolamentazione interna, nonostante restino comunque soggetti al controllo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Significato di velo e pregiudizio occidentale

Sul piano letterale, il termine "hijab" si traduce in "copertura", "cortina", "tenda", dunque non nasce come traduzione vera e propria di "velo", anche se con il tempo ha assunto forme e declinazioni diverse.

Nel Corano, infatti, è possibile rinvenire riferimenti al senso del pudore e della protezione, senza ritrovare riferimenti espressi all'hijab in sé, ma ad altre tipologie di indumenti, come il khimār o il jilbāb.

Con riguardo al khimār, indumento che copre testa, collo e spalle, nella sura 24, versetto 30 viene, dapprima, inserita una prescrizione comportamentale concernente gli uomini: "di' ai credenti di abbassare lo sguardo e di essere casti: ciò è più puro per loro."

Nella sura 24, versetto 31 viene esplicitato, invece, con riferimento alle donne: "e di' alle credenti di abbassare lo sguardo, proteggere la loro modestia e non mostrare i loro ornamenti, tranne ciò che appare naturalmente, e di coprire il

petto con il khimār", inteso come copertura di determinate parti del corpo in nome del pudore e della modestia.

Nel caso del jilbāb, velo ampio e lungo, la sura 33, versetto 59 riporta le parole: "O Profeta, di' alle tue spose, figlie e donne dei credenti di coprirsi con il jilbāb quando escono, così saranno riconosciute e non molestate", intendendo perseguire un fine di protezione sociale e di riconoscibilità in quanto donne credenti.

Da questa premessa é possibile comprendere che quanto previsto originariamente dal Corano non si traducesse in un'imposizione, bensì in una forma di decoro e discrezione, in regole di comportamento non vincolanti.

Come esplicitato all'inizio di questo paragrafo, nei secoli, il termine "hijab" ha acquisito la connotazione di velo, divenendo, quindi, un vero e proprio simbolo di identità religiosa.

Sebbene nella formulazione originaria la nozione di "hijab" si riferisse a un concetto di modestia applicabile a entrambi i generi, successivamente, in alcune società a impronta islamica, il concetto si è evoluto in un vero e proprio obbligo restrittivo, riferito prevalentemente al genere femminile.

In particolar modo, si sviluppò la visione per cui l'onore della famiglia venisse automaticamente associato al senso di pudore dimostrato dalle donne, mentre la modestia maschile rimase un principio etico a sé stante, che non subì evoluzioni interpretative.

In Occidente tale concezione è stata assorbita e generalizzata.

Infatti, l'utilizzo del velo da parte della donna sembra avere un impatto sociale più marcato, a causa della percezione collettiva che a priori lo concepisce come forma di subordinazione, spesso escludendo che possa invece essere frutto di una scelta adottata in autonomia.

Art 5, L. n. 152/1975

In linea più generale, il primo parametro normativo che detta una disciplina a cui è possibile appellarsi, riguarda l'articolo 5 della Legge del 22 maggio 1975, n. 152, che esplicita: "È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Qualora il fatto é commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro."

Pertanto, diviene necessario individuare ciò che può essere ritenuto facente parte della categoria dei "giustificati motivi" e se il concetto di libertà religiosa possa essere annoverato tra questi.

Tale questione è stata oggetto di numerose interpretazioni, in particolar modo, a seguito del mancato riferimento espresso alle confessioni religiose, la giurisprudenza vigente evidenzia che non vi sia un automatismo normativo, ma che tale giustificazione vada valutata caso per caso dalle autorità competenti.

L'utilizzo di un abbigliamento coprente, quale è il velo (come l'hijab o il chador, accomunati dal fatto che entrambi lasciano il viso scoperto), viene riconosciuto in quanto forma di rispetto di dettami religiosi e, dunque, di espressione del sentimento religioso, ma a condizione che la persona sia disposta a procedere con l'identificazione, qualora esigenze di ordine pubblico e di sicurezza lo richiedano.

Vi è una visione differente rispetto all'utilizzo di niqab o burqa in contesti come le aule di tribunale, poiché considerati indumenti che ostacolano nettamente il riconoscimento e per tale motivo non sono generalmente accettati, in quanto il primo permette di lasciare scoperti unicamente gli occhi e il secondo ha una coprenza totale della figura.

Sintesi caso Lachiri c. Belgique, n. 3413/09

Un caso emblematico circa l'analisi di tale questione, è il caso Lachiri c Belgique, risalente al 18 settembre del 2018, che vede coinvolta la Corte di Strasburgo, sull'utilizzo dell'hijab nelle aule di tribunale.

In tale contenzioso, il parametro di riferimento normativo è l'articolo 9 della CEDU, che al comma 1 prevede "Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e le osservanze dei riti" e, in particolare al comma 2, che "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non possa essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui." Si trattava, dunque, di definire i confini entro i quali fosse possibile agire, senza compromettere tale diritto.

Nella fattispecie, a ricorrere presso la Corte Edu è una donna, la Sig.ra Lachiri, di confessione musulmana, parte civile, che lamentava una violazione dell'art.9 CEDU da parte della Corte D'Appello di Bruxelles, in quanto le era stato vietato l'accesso a causa dell'utilizzo del velo.

La Corte di Strasburgo aveva dichiarato, in fase di pronuncia, che in capo alla ricorrente non sussistesse alcun obbligo di tal genere, enfatizzando nelle motivazioni il fatto che, con riferimento espresso all'hijab, esso non andava ad ostacolare la possibilità di identificazione della donna, in quanto andava a coprire unicamente testa e collo, ma non il volto, permettendo, dunque, il riconoscimento.

In secondo luogo, aveva specificato che avesse operato in veste di semplice cittadina, senza ricoprire alcuna carica pubblica che potesse in qualche modo giustificare l'applicazione di restrizioni di tale portata.

Infine, aveva sottolineato la non rilevabilità di alcun comportamento riconducibile a una potenziale minaccia per l'ordine pubblico.

Dunque, tale pronuncia ha rappresentato l'applicazione concreta di quanto enunciato all'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali e va interpretata alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Infatti, come si evince dall'incipit dell'articolo, il nucleo della disposizione si esprime mediante il riconoscimento di tre sfere operanti su piani diversi della dimensione individuale: la libertà di pensiero, che è libertà assoluta, un diritto inviolabile che consiste nella maturazione di un convincimento legato al proprio foro interno, inaccessibile da parte di qualsiasi forma di ingerenza, compresa quella statale.

La libertà di coscienza, si riferisce al modo in cui tali convinzioni etiche e morali influenzino poi le scelte quotidiane dell'individuo, che agisce nel rispetto dei propri valori.

Infine, la libertà religiosa si manifesta nella sfera pratica, attraverso la realizzazione concreta della propria fede, sia mediante l'utilizzo di simboli, sia attuando comportamenti e pratiche quotidiane coerenti con le proprie convinzioni religiose.

Pertanto nel caso dell'esibizione dell'hijab in aula di tribunale, tutte e tre le libertà permettono di riconoscere il diritto della persona di vivere in linea con le proprie scelte, essendo tutelata sia la dimensione personale, sia il diritto di conversione dei propri valori in azioni concrete, con l'unico limite di conformità all'ordinamento.

Sintesi caso Asmeta c. Francia

Il quadro giuridico francese, invece, presenta una differente modalità di conciliazione tra libertà religiosa e neutralità dello stato.

È possibile rilevare questa variabilità in particolar modo con riferimento al caso Asmeta c. Francia, del 2022.

Diversamente dal caso belga, in cui la ricorrente non ricopriva alcun ruolo istituzionale, la vicenda francese riguardava una praticante avvocatessa, alla quale era stato imposto il divieto di utilizzo del velo durante l'esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto prescritto dal Bar Council di Lille, che vietava agli avvocati di indossare, in concomitanza con l'utilizzo della toga, simboli religiosi o politici in aula, con l'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra i professionisti forensi e la neutralità dello stato stesso.

Nonostante la questione fosse stata successivamente sollevata dalla ricorrente dinanzi alla Corte Edu, invocando, in particolar modo, la violazione degli articoli 9 e 14 della CEDU, la Corte ha rilevato che, al momento del fatto, in capo alla praticante in quanto tale non si applicava l'obbligo di indossare la toga, pertanto il divieto non era direttamente attuabile.

Il ricorso era stato proposto anche al fine di ottenere una pronuncia preventiva con riguardo alla compatibilità con quanto tutelato dalla Convenzione Europea, anticipando le possibili conseguenze che il divieto avrebbe avuto

una volta terminato il periodo di praticantato e acquisito pienamente lo status di avvocata.

All'esito della vicenda, la Corte Edu ha ritenuto che non sussistesse alcuna violazione concreta dei diritti invocati, evidenziando la mancanza di presupposti.

La Corte, dunque, non si era pronunciata sul merito, dichiarando la questione manifestamente infondata, in difetto degli estremi che consentissero la procedibilità.

Tale vicenda evidenzia come il principio di laicità dello Stato francese sia più rigido rispetto a quello italiano.

Il concetto di laicità, da cui deriva la nozione di neutralità ed equidistanza dello Stato, si declina in modo differente all'interno del contesto giuridico francese. Infatti, la laicità francese si esplica, in particolar modo, mediante il principio di proporzionalità, in quanto impone restrizioni generali sull'uso di simboli religiosi da parte di chi esercita funzioni pubbliche, comprese le aule giudiziarie, in ragione di una maggior propensione alla tutela dell'ordine sociale.

In Italia il concetto di neutralità dello Stato assume una sfumatura differente, in quanto si esprime prevalentemente attraverso un bilanciamento caso per caso tra libertà religiosa ed esigenze istituzionali, perseguendo, dunque, un fine maggiormente orientato alla tutela del pluralismo culturale e religioso.

In ogni caso, è importante sottolineare come la Corte EDU, con riferimento al rapporto con gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, conceda libero margine di apprezzamento alle autorità nazionali, non sostituendosi automaticamente in materia di bilanciamento dei diritti.

Il suo intervento è mirato a esercitare una funzione di controllo, qualora si rilevi che le misure adottate risultino manifestamente sproporzionate e in netto contrasto con gli standard minimi di tutela assicurati dalla convenzione.

Sintesi caso Belfakir e parametri di riferimento

Un altro caso concernente la medesima questione, ma nel contesto italiano, risale al 2018 e riguarda Asmae Belfakir, praticante avvocatessa che, durante un'udienza dinanzi al Tar di Bologna, dopo aver rifiutato di procedere alla rimozione del velo, era stata invitata ad allontanarsi dal giudice del tribunale G. Mozzarelli.

Quest'ultimo si era dapprima appellato al cartello esposto al di fuori dell'aula, secondo cui, ai sensi dell'art. 129 co.1 c.p.c, era stato prescritto il divieto di introduzione di armi e di accesso con il capo coperto, ma non si era limitato ad evidenziare questo.

Aveva affermato anche che si trattasse di una "forma di rispetto verso la cultura e le tradizioni italiane", lasciando intendere che alla base di questa azione di allontanamento, prevalesse più una forma di pregiudizio nei confronti di una diversa confessione religiosa, piuttosto che una reale esigenza di tutela della sicurezza.

A tal proposito, si può menzionare nella fattispecie amministrativa l'art. 39 del Codice sul Processo Amministrativo, che contiene una clausola di rinvio esterno, la quale stabilisce che per quanto non previsto dal suddetto codice, si rimanda alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, se compatibili.

E benché in ragione di tale principio di sussidiarietà possa trovare applicazione, dunque, l'art. 129 c.p.c. che regola il comportamento delle parti in fase di udienza di discussione, trattazione e istruttoria, alla cui base vi è la necessità di garantire il regolare svolgimento del processo, liberando il giudice da qualsiasi interferenza esterna e assicurando il suo corretto operato, l'esercizio di tale disciplina è soggetto alle limitazioni derivanti, in particolar modo, dai principi delineati all'interno della CEDU.

Tra questi principi, particolare rilevanza presenta l'articolo 9, come sopra evidenziato, il quale delinea e sancisce il diritto inviolabile di pensiero, religione e coscienza, ma si ritrovano anche all'articolo 8, che esclude qualsiasi tipo di ingerenza da parte dell'autorità pubblica, a meno che non sia prevista ex lege o sia una misura necessaria a garantire la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa e prevenzione dei reati.

Infine, all'articolo 14 è possibile rinvenire un sostanziale divieto di discriminazioni di ogni genere, siano anch'esse legate alla sfera religiosa.

Inoltre, con l'introduzione dell'art.12 Norme di Attuazione del c.p.a., si crea una zona ibrida, in quanto, non sussistendo una disciplina definitiva in merito all'utilizzo del velo, è rimessa alla discrezionalità del giudice la decisione di attenersi in tal caso all'interpretazione tradizionale di rinvio all'art.129 del codice di procedura civile, oppure di seguire quanto disposto ex art.12 Norme

di Attuazione del c.p.a. che dispone "chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o disapprovazione o cagionare disturbo. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica." Tale disposizione fornisce una disciplina autonoma del rito amministrativo e, inoltre, non menziona il requisito del capo scoperto per poter assistere all'udienza.

Conclusioni

Al fine di definire l'assetto ad oggi configuratosi, con riferimento alla prospettiva italiana, è possibile affermare che, nonostante ad oggi non vi sia una normativa diretta espressamente a regolare la materia dell'utilizzo del velo in contesti pubblici, è possibile comunque individuare l'orientamento dello Stato italiano, come esito di un'evoluzione culminata nella costituzione del cosiddetto "diritto mite".

Per poter delineare maggiormente nel dettaglio tale nozione, è importante sottolineare, ancora una volta, il ruolo svolto dal principio di laicità dello stato italiano, sopracitato, che si pone a fondamento del nostro ordinamento e che è punto di partenza di tale analisi.

Alla base di questo ragionamento, infatti, bisogna evidenziare come il principio di laicità non si traduca affatto in una logica di disconoscimento generale del sentimento religioso, bensì in un mezzo di integrazione e coesistenza tra le varie pluralità, finalizzato all'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione che non sia giustificata da ragioni di necessità.

Il principio di laicità non è soltanto espressione di bilanciamento tra la dimensione religiosa e la dimensione statale, ma garantisce eguale rispetto anche a chi non aderisce ad alcun credo, come gli atei e gli agnostici, proprio in vista dell'equidistanza che lo Stato mantiene indistintamente verso ogni posizione personale, garantendo i confini dei rispettivi ambiti, di interesse pubblico e di interesse privato.

Su questa base si sviluppa il concetto di "diritto mite", principio basato sulla flessibilità interpretativa, finalizzato alla ricerca dell'equilibrio predetto tra vita comune e autonomia individuale.

In conclusione, ritornando al cuore della questione, il settore pubblico, nella fattispecie l'aula di tribunale, può dimostrare flessibilità nei regolamenti interni, senza intaccare la funzione e la neutralità dell'istituzione stessa, permettendo

a chi osserva pratiche religiose di partecipare alle procedure, senza subire trattamenti diversificati ingiustificati.

E, nonostante ciascuno Stato disciplini la materia secondo il proprio regolamento, è comunque sempre soggetto al controllo delle autorità di vigilanza sovranazionali, che intervengono in caso di violazione o potenziale lesione dei diritti fondamentali della persona.

Questioni ancora aperte

- Mancanza di una regolamentazione univoca, in quanto in Italia non vi è il vincolo del precedente giurisprudenziale.

- Lasciato margine di discrezionalità ai giudici, zona ibrida che potrebbe dare luogo ad ulteriori dibattiti in merito.

Bibliografia

- [Il Corano e l'Hijab / Hijab, l'abbigliamento delle donne musulmane: islamico o culturale](#)
- [Le donne dell'altro mondo: simboli religiosi e questione di genere nel contesto europeo](#)
- [LEGGE 22 maggio 1975, n. 152](#)
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art5>
- [Convenzione europea dei diritti dell'uomo - ECHR](#)
- [Lachiri c. Belgio, N. 3413/09, Corte EDU \(Seconda Sezione\), 18 settembre 2018](#)
- [The single judge and the single-sentence motivation \(2\): The bewildering dismissal of Asmeta v France](#)
- [Praticante non si toglie il velo: allontanata dall'aula del Tar](#)
- <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primotitolo-vi/capoi/sezione-ii/art129.html>

- L'<i>hijab</i> davanti ai giudici amministrativi (e non) - stato - dottrina -
<https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=36121>
- https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=010G0127&art.dataPubblicazioneGazzetta=2010-07-07&art.idGruppo=42&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3
- Libertà religiosa <https://www.questionegiustizia.it> › *liberta-religiosa_91*